



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

CAL
Consiglio delle Autonomie Locali

Rapporto attività Anno 2011

ottobre 2012

A cura della segreteria CAL:

Loretta Lispi

Tamara Ferretti

Marino Marini

INTRODUZIONE

Il presente rapporto illustra l'attività svolta dal Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche nell'anno 2011 e per completezza sono riportati dati di sintesi dell'attività svolta negli anni 2009 e 2010.

Le funzioni del CAL, indicate all'articolo 11 della l.r. 4/2007, che comprendono a norma dello Statuto regionale, anche l'iniziativa legislativa, sono esercitate principalmente mediante l'espressione di pareri sugli atti assegnati dall'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale, come indicato dal medesimo articolo 11.¹

1

Articolo 11

(omissis) 2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al

Consiglio regionale sulle proposte concernenti:

a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;

b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;

c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta

3

L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale possono richiedere l'espressione di pareri anche su atti diversi da quelli indicati dall'articolo 11 e a sua volta il CAL può richiedere l'assegnazione di atti che ritenga di interesse degli enti locali.

Quale organo con funzioni consultive della Regione il CAL ha orientato prevalentemente la propria attività nella formulazione dei pareri obbligatori sugli atti di competenza, nel rispetto, per la gran parte dei casi, dei termini previsti dalla legge regionale istitutiva, in quindici giorni e talvolta nei casi di urgenza anche attraverso sedute straordinarie al di fuori del calendario. Per alcuni provvedimenti, l'assegnazione degli atti ha previsto la riduzione dei termini.


Il CAL ha inoltre assunto iniziative diverse quali incontri e adozione di risoluzioni su tematiche di specifico rilievo.

regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

- a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
- b) regolamenti di interesse degli enti locali;
- c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
- d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali. (omissis)

Capitolo 1

La composizione del CAL è indicata dall'articolo 1 della l.r. 4/2007 che individua i membri di diritto (presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluogo) e i membri elettivi (sindaci degli altri comuni e presidenti delle Comunità montane) eletti con le modalità previste dall'articolo 2 della medesima legge.



I componenti possono delegare a partecipare alle sedute i presidenti rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale

Organi e relativi componenti alla data del 31/12/2011

Presidente

Matteo Ricci – Presidente della Provincia di PU

Ufficio di Presidenza

Presidente	Matteo Ricci
Vice Presidente	Nella Brambati
Vice Presidente	Fabrizio Giuliani
Segretario	Stefano Aguzzi
Segretario	Sauro Lombardi

Componenti del Consiglio	
Ente	Rappresentante
Provincia Ancona	Patrizia Casagrande
Provincia Pesaro e Urbino	Matteo Ricci
Provincia Macerata	Antonio Pettinari
Provincia Fermo	Fabrizio Cesetti
Provincia Ascoli Piceno	Piero Celani
Comune Ancona	Fiorello Gramillano
Comune Pesaro	Luca Ceriscioli
Comune Fermo	Nella Brambati
Comune Macerata	Romano Carancini
Comune Ascoli Piceno	Guido Castelli
Comune Fano	Stefano Aguzzi
Comune Force	Augusto Curti
Comune Chiaravalle	Daniela Montali

Comune Jesi	Fabiano Belcecchi
Comune Senigallia	Maurizio Mangialardi
Comune Spinetoli	Angelo Canala
Comune Monte Urano	Francesco Giacinti
Comune Corridonia	Nelia Calvigioni
Comune Montecosaro	Stefano Cardinali
Comune Urbino	Franco Corbucci
Ente	Rappresentante
Comune Agugliano	Sauro Lombardi
Comune Genga	Giuseppe Medardoni
Comune Monsampietro Morico	Romina Gualtieri
Comune Montelupone	Giuseppe Ripani
Comune Urbisaglia	Roberto Broccolo
Comune Mercatello sul Metauro	Giovanni Pistola
Comune Serra Sant'Abbondio	Nadia Mollaroli
Comunità Montana Esino-Frasassi	Fabrizio Giuliani
Comunità Montana Monti Azzurri	Giampiero Feliciotti
Comunità Montana del Montefeltro	Michele Maiani

Capitolo 2

Attività

Il Consiglio delle autonomie locali è stato rinnovato integralmente in seguito alle elezioni amministrative del 2009 e nella seduta di insediamento, convocata il giorno 11 novembre 2009, sono stati eletti il Presidente, il vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di presidenza del CAL dura in carica trenta mesi e in occasione del rinnovo della carica di Presidente, è previsto dal regolamento interno del CAL, l'avvicendamento dei rappresentanti delle diverse tipologie di ente locale. Nel periodo considerato la presidenza è stata assunta dalla Presidente della Provincia di Ancona che nel settembre 2011 ha formalizzato le proprie dimissioni ed è stata sostituita dal Presidente della Provincia di Pesaro Urbino fino al maggio 2012, in relazione allo scadere dei trenta mesi dell'attuale Ufficio di presidenza. Contemporaneamente è stato parzialmente rinnovato l'Ufficio di presidenza a seguito di elezioni amministrative intervenute nei comuni in esso rappresentati, con l'elezione di un nuovo vice presidente e un consigliere segretario.

Le sedute

Di norma il calendario delle sedute prevede una seduta al mese, salvo la necessità di riunioni straordinarie. Negli ultimi mesi dell'anno 2011 sono state convocate diverse sedute straordinarie in relazione ad atti particolari urgenti e di rilevante interesse per il CAL.

Alle sedute sono intervenuti funzionari, assessori e consiglieri regionali per approfondimenti su problematiche articolate e complesse.

Nella tabella successiva sono riassunte le sedute effettuate per anno solare.

tabella 1

Anno	Numero sedute
2009	3
2010	8
2011	15
totale	25

L'anno 2009 in realtà comprende due mesi di attività considerato che il Consiglio si è insediato a novembre, mentre l'anno 2010 interseca il periodo del rinnovo dell'Assemblea legislativa che ha iniziato la propria attività a seguito delle elezioni nel mese di maggio. Pertanto il 2011 risulta essere l'unico anno di attività a regime.

Capitolo 3

Gli atti

3.1) Gli atti assegnati

Come mostrato dalla tabella 2 nell'anno 2011 sono stati assegnati al CAL complessivamente 109 atti.


La tabella 2 e il grafico relativo mostrano il numero degli atti e la percentuale suddivisi per tipologia.

tabella 2

ATTI ASSEGNATI	
Proposte di legge	65
Proposte di atto amministrativo	11
Deliberazioni di Giunta regionale	33
TOTALE	109

grafico 1

Ripartizione atti assegnati



3.2) I pareri su atti dell'Assemblea legislativa

Il CAL esamina e si esprime sui testi esaminati approvati dalle Commissioni assembleari referenti (relazioni), pertanto, ai fini di una corretta valutazione dell'efficienza e della regolarità dell'attività del CAL, il dato relativo ai pareri espressi è rapportato non alla totalità degli atti assegnati, ma al numero delle relazioni pervenute come indicato nella successiva tabella 3.

In media in ciascuna seduta sono stati esaminati 7 atti.

tabella 3

ATTI	RELAZIONI	PARERI	% PARERI ESPRESSI
PDL	23	19	82%
PAA	9	9	100%
TOTALE	32	28	88%

La tabella mostra una percentuale significativa rispetto all'espressione dei pareri pari al 88%: nel dettaglio sulle proposte di legge il CAL si è espresso nella misura del 82% mentre sulle proposte di atto amministrativo la percentuale arriva al 100%.

3.3) Gli atti esaminati

Nell'anno 2011 il CAL si è espresso sugli atti di programmazione finanziaria regionale (leggi finanziarie e bilancio di previsione) e sono state esaminate proposte di legge relative alle politiche in materia ambientale, del commercio, dei servizi sociali e del welfare che hanno riguardato: attribuzioni di funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; disposizioni in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola, norme in materia di passaggio al digitale terrestre, norme in materia di riqualificazione urbana e assetto idrogeologico; individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni; politiche giovanili; disposizioni in materia di risorse idriche e servizio idrico integrato.

Gli atti di programmazione e pianificazione territoriale hanno riguardato particolarmente i settori turismo, beni e attività culturali, sanità, diritto allo studio e la programmazione della rete scolastica.²

La tabella n. 4 mostra il raggruppamento degli atti di competenza dell'Assemblea legislativa suddivisi per tipologia .

2

Vedi in appendice per l'elenco completo degli atti esaminati.

tabella 4

TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI
Atti di programmazione economico finanziaria	3
Leggi di conferimento di funzioni o modifica del riparto delle competenze tra Enti locali e tra questi e la Regione	15
Atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale	9
Disposizioni per l'applicazione di norme europee	1

3.4) I Pareri


Per quanto concerne il contenuto dei pareri espressi, quelli favorevoli sono stati percentualmente preponderanti, non sono mancate osservazioni e suggerimenti che hanno riguardato per lo più la ridefinizione di alcune competenze degli Enti locali, la modifica di procedure applicative dei provvedimenti, la modifica di criteri di assegnazione delle risorse e la specificazione di alcuni aspetti tecnici.

La successiva tabella 5 mostra la tipologia dei pareri espressi, mentre il grafico 2 mette a confronto lo stesso dato in percentuale.

tabella 5

Atti	Parere favorevole	Parere favorevole con condizioni/ osservazioni	Parere contrario	Totale
PDL	5	11	3	19
PAA	3	5	1	9
TOTALE	8	16	4	28

grafico 2 ripartizione per tipo di parere



Come si può osservare dal grafico 2, complessivamente il numero dei pareri favorevoli è significativamente molto alto con una percentuale significativa di pareri favorevoli contenenti osservazioni e condizioni il cui esito sarà illustrato nel prossimo paragrafo.

I pareri sono stati assunti per lo più all'unanimità. Tra i quattro pareri contrari è compreso un parere che tecnicamente dovrebbe essere definito come “non espresso” in quanto non è stato possibile comporre le diverse posizioni emerse durante la discussione in un unico parere.


Pertanto è stata trasmessa all'Assemblea una relazione di sintesi del dibattito come previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale istitutiva del CAL (l.r. 4/2007)³. Tale dibattito era relativo ad una proposta di atto amministrativo sulle linee guida per la programmazione scolastica 2012/2013.

3 *omissis*

5. *Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 4, il Consiglio delle autonomie locali trasmette all'organo competente all'approvazione dell'atto un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta.*


I successivi grafici 3 e 4 mostrano la ripartizione dei pareri in maniera disaggregata per tipo di atto.

grafico 3 ripartizione pareri su proposte di legge



In totale i pareri favorevoli sulle proposte di legge sono stati 16 equivalenti al 84% circa dei pareri espressi ripartiti tra: interamente favorevoli 26% e favorevoli con condizioni ed osservazioni 58%.

grafico 4 ripartizione pareri su proposte di atto amministrativo




In totale i pareri favorevoli sulle proposte di atto amministrativo sono stati 8 equivalenti al 89% circa dei pareri espressi ripartiti tra: interamente favorevoli 33% e favorevoli con condizioni ed osservazioni 56%.

Come si può osservare sia per le proposte di legge che per le proposte di atto amministrativo, il dato più rilevante si riferisce ai pareri ai pareri favorevoli con condizione e osservazioni. Un'analisi più puntuale di questo dato consente di individuare nel dettaglio di questo sottoinsieme la distinzione tra le due tipologie di parere favorevole: per le proposte di legge i pareri con osservazioni sono stati 2 , i pareri condizionati sono stati 4 e i pareri con condizionati e con osservazioni sono stati 5; mentre per gli atti amministrativi ci sono stati 4 pareri con osservazioni ed 1 condizionato e con osservazioni.

3.5) Esito dei pareri

Per quanto concerne le proposte di legge, le osservazioni e le proposte di modifica introdotte nei pareri favorevoli sono state recepite nel 45% dei casi, mentre per quanto riguarda le proposte di atto amministrativo le osservazioni e le proposte di modifica sono state recepite nella totalità dei casi.

grafico 5



Particolarmente significativo il ruolo svolto dal CAL nei confronti dell'Assemblea rispetto agli atti di programmazione che più direttamente coinvolgono gli enti locali nella gestione del territorio, in cui le osservazioni, le raccomandazioni e le condizioni sono state interamente accolte .

I pareri negativi sono stati espressi su tre proposte di legge: una relativa alla modifica della legge regionale in materia di attività venatoria, una relativa alla


redazione della scheda tecnica di fabbricato, ed una relativa alle politiche giovanili. Con particolare riguardo alle prime due proposte di legge, a seguito dei pareri negativi del CAL, è stata decisa una sospensione dell'iter di approvazione da parte dell'Assemblea per approfondire le problematiche emerse.

3.6) I pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale

Rispetto alle 33 proposte di deliberazione trasmesse dalla Giunta regionale, sono stati espressi 27 pareri con una percentuale di esame dell' 82% circa.

La ripartizione percentuale rispetto al tipo di parere è mostrato dal grafico 6

grafico 6 ripartizione pareri su delibere Giunta reg.le



In totale i pareri favorevoli sono stati il 100% dei pareri espressi con la seguente distinzione:

i pareri favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche sono stati 9 pari al 33% del totale, mentre i pareri interamente favorevoli sono stati 18 per una

Gli atti della Giunta regionale, hanno riguardato indirizzi e criteri per la ripartizione di risorse di settore, incidenti anche sulle funzioni svolte dagli Enti locali e spesso frutto di concertazione realizzata in sede di stesura con gli stessi Enti locali. ⁴

Il contributo del CAL si è espresso attraverso proposte di modifica tese a modificare alcuni aspetti procedurali, a definire più specificamente criteri di assegnazione delle provvidenze o modalità di gestione delle iniziative.

Esito dei pareri

Le osservazioni e le condizioni contenute nei pareri favorevoli sono stati accolti dalla Giunta regionale in 5 casi su 9 (55%).

3.7) Pareri diversi

Di particolare interesse è stata la seduta convocata in ottemperanza all'articolo 1 della L. 220/2010 ⁵, durante la quale l'assessore al bilancio della Giunta

4 Vedi in appendice per l'elenco completo degli atti esaminati.

5 Comma 138 bis, art.1 l.220/2010 “

regionale ha illustrato al CAL la decisione della Regione di procedere alla verticalizzazione del patto di stabilità ed ha illustrato in una relazione i criteri che la Giunta avrebbe adottato in merito, ottenendo il parere favorevole del CAL.

Capitolo 4

Altre iniziative

Oltre all'attività consultiva il CAL ha assunto alcune iniziative di rilievo correlate a problematiche significative per il territorio regionale.

- ◆ **Il contributo per risarcire i danni dell'alluvione**
Dopo un' approfondita discussione sulle problematiche irrisolte rispetto ai contributi per fronteggiare i danni causati dall'alluvione del marzo 2011, il CAL ha inviato una richiesta al Presidente della Giunta regionale, con la quale, rilevata l'insufficienza delle entrate derivanti dall'aumento della accisa regionale sulla benzina si è chiesto di attivare tutte le iniziative utili per finanziare gli interventi di somma urgenza.

- ◆ **Richiesta di ricorso alla Corte costituzionale**
Relativamente alle problematiche suscitate dall'art. 23 d.l. 201/2011 convertito nella l. 214/2011 il Consiglio delle autonomie locali ha chiesto al Presidente della

Giunta regionale di assumere tutte le iniziative necessarie ai fini della promozione della questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale della norma con specifico riferimento ai commi 14 e 20 dello stesso articolo 23.

- ◆ Incontri di approfondimento e confronto
Sono stati organizzati incontri con gli assessori ai trasporti e al bilancio per approfondire questioni e problematiche particolarmente importanti quali la mobilità e i provvedimenti sui trasporti e la situazione finanziaria complessiva derivanti dalle manovre nazionali di contenimento della spesa.

Capitolo 5

Sintesi degli anni precedenti

Anno 2009

Il CAL si è insediato nel novembre 2009 pertanto i dati si riferiscono a due mesi di attività relativamente agli atti assegnati ed esaminati.

Tabella 7 (novembre/dicembre)

Atti	Assegnati	Relazioni	Pareri	Percentuale pareri su relazioni/dgr
PDL	2	2	2	100%
PAA	6	4	4	100%
DGR	5		2	62%
TOTALI	13	6	8	72%

Oltre ai pareri espressi sugli atti assegnati nel medesimo periodo considerato, illustrati nella tabella, il CAL ha inoltre espresso 8 pareri su atti assegnati al CAL precedente così ripartiti: 4 su PDL 3 su PAA e 1 su DGR.

Anno 2010

L'attività del CAL nel 2010 è stata condizionata dalla sospensione dell'attività consiliare connessa alle elezioni regionali.

Dal 1 gennaio 2010 al 9 marzo 2010 l'attività del CAL ha riguardato atti adottati alla conclusione dell'ottava legislatura. L'attività dell'Assemblea legislativa è ripresa, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, nel maggio 2010, che se pur condizionata dalla necessaria sospensione è stata piuttosto consistente.

La tabella successiva mostra l'andamento dell'attività

tabella 8 – ANNO 2010 –

Atti	Assegnati	Relazioni	Pareri	Percentuale pareri su relazioni/dgr
PDL	39	17	16	94%
PAA	22	19	11	58%
DGR	38		17	45%
TOTALI	99	36	44	59%

Anche nel 2010 sono stati espressi pareri su atti assegnati nell'anno precedente: 1 su pdl, 3 su paa e 1 su dgr.

Occorre tenere presente che alla conclusione dell'ottava legislatura alcuni atti già assegnati al CAL sono decaduti e quindi non sono stati poi licenziati dalle Commissioni.

Rispetto alle proposte di legge licenziate dalle commissioni assembleari durante questo periodo, ricadenti nell'ambito della competenza del CAL, ne sono state esaminate il 94%.

Rispetto alle proposte di atto amministrativo trasmesse dalle commissioni referenti la percentuale sugli atti esaminati e licenziati dal CAL si aggira intorno al 58%.

Inferiore è la percentuale di pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale pari al 45%.

CONCLUSIONI

La raccolta dei dati sull'attività del 2011 consente di trarre alcuni spunti di riflessione che aiutino a delineare il quadro del complesso sistema di relazioni tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie Locali.

In primo luogo pare opportuno sottolineare gli aspetti positivi che hanno caratterizzato le relazioni tra i due livelli istituzionali : da parte del CAL un impegno nello svolgimento delle proprie funzioni, attestato dalla regolarità delle sedute, convocate anche in via straordinaria , e dall'approfondimento delle relazioni e del dibattito suscitato dai diversi atti, da parte della Regione l'attenzione puntuale sulle questioni sollevate dal CAL che anche se non si è sempre tradotta nell'accoglimento delle richieste di modifica avanzate, ha dato luogo tuttavia ad approfondimenti e dibattiti.

In questo anno 2011 il CAL ha sempre più definito il proprio ruolo di interlocutore della Regione, nella prospettiva di fornire un proprio contributo positivo anche uscendo dal confine dell'espressione dei pareri, attraverso l'assunzione di iniziative autonome, quali gli incontri di approfondimento su problematiche importanti con alcuni assessori o la richiesta di intervento avanzata alla Regione

per i danni provocati dall'alluvione del 2011.

Un altro elemento significativo riguarda la tipologia dei pareri espressi : in generale la percentuale dei pareri favorevoli è stata alta, il 100% sulle deliberazioni della giunta regionale e l'89% sulle proposte di atto amministrativo di competenza assembleare; lievemente più bassa quella relativa alle proposte di legge che è stata dell'84%. Occorre sottolineare tuttavia che i pareri favorevoli nella gran parte dei casi sono stati accompagnati da osservazioni ed inviti all'introduzione di modifiche e in taluni casi condizionati dall'introduzione di emendamenti particolarmente sui progetti di legge .

Il dato suggerisce l'ipotesi che sugli atti di iniziativa della Giunta regionale (deliberazioni e proposte di atto amministrativo) abbiano influito le occasioni di confronto e concertazione realizzate sui tavoli tecnici con gli enti direttamente coinvolti e che pertanto in taluni casi il CAL abbia rappresentato una seconda occasione di intervento per gli enti locali, con la possibilità di verificare l'eventuale accoglimento delle proposte avanzate nelle fasi preliminari dei provvedimenti.

Poco frequenti le posizioni di disaccordo sfociate in pareri negativi prevalentemente sui progetti di legge . Nel complesso una sostanziale convergenza sugli atti della Regione nel loro complesso che non ha precluso tuttavia

l'apporto di proposte modificative, espressione di differenti posizioni sia nel merito delle politiche di settore che nel metodo con cui si è realizzato il confronto istituzionale.

L'accoglimento da parte della Regione, delle proposte e delle condizioni poste dal Cal arriva al 100% per le proposte di atto amministrativo e al 45% per le proposte di legge, attestando un livello di attenzione più alto rispetto alla percezione che invece il CAL ha avuto del proprio ruolo, sentendosi molto spesso interlocutore inascoltato.

Le criticità emerse nel merito per una differenza di posizioni sulle scelte di governance e nel metodo per una certa carenza di dialogo e concertazione nelle fasi di predisposizione dei provvedimenti, possono tuttavia stimolare l'individuazione di aggiustamenti che consentano una partecipazione più strutturata della rappresentanza degli enti locali alle fasi ascendenti dei provvedimenti e viceversa una attiva partecipazione dei consiglieri, magari quelli appartenenti alle commissioni referenti in relazione agli atti esaminati, che favoriscano un confronto, un approfondimento e in generale l'assunzione di decisioni condivise.

APPENDICI

Appendice 1

Elenco degli atti esaminati nell'anno 2011

Proposte di legge

PDL 0102-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di politiche giovanili"
PDL 0103-11 ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali "Istituzione della scheda tecnica di fabbricato"
PDL 0109-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" nuova titolazione "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n.24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" Abbinata alle PDL 62-10 e PDL 78-11.
PDL 0111-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico"
PDL 0130-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre"
PDL 0134-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disciplina dell'attività di tintolavanderia"
PDL 0137-11 ad iniziativa della Giunta regionale

<p>concernente: "Assestamento del bilancio 2011"</p>
<p>PDL 0156-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni"</p>
<p>PDL 0157-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato". Abbinata alle PDL 64- 11 e PDL 37-10.</p>
<p>PDL 0159-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Marche (Legge finanziaria 2012)"</p>
<p>PDL 0160-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014"</p>
<p>PDL 0161-11 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifiche alla legge regionale 27/2009 - testo unico in materia di commercio"</p>
<p>PDL 0021-10 ad iniziativa della Giunta Regionale, concernente "Modifiche alla L.r. n. 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"" - nuovo titolo "Modifiche alla L.r. n. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e al Regolamento regionale 9 ottobre 1995, n.41 (Disciplina delle aziende faunistico- venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)" (TESTO BASE, abbinata PDL 71-11 e 108-11)</p>

PDL 0027-10 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Riordino degli Enti regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) e degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)" rinvio in 1a Commissione - nuovo titolo "Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)"
PDL 0044-10 ad iniziativa dei consiglieri Marangoni, Zaffini, Trenta, Marinelli, Latini, Camela, Malaspina, Eusebi, Ciriaci, D'Anna, Massi, Acquaroli, Ricci "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici"
PDL 0052-10 ad iniziativa della Giunta regionale "Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale"
PDL 0070-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa - Legge comunitaria regionale 2011"
PDL 0085-11 ad iniziativa dei consiglieri Giannini, Massi, Marangoni, Comi, Marinelli, Sciapichetti, Giorgi "Modifiche alla legge regionale 7/2004, 24/2009, 16/2010, 20/2010"
PDL 0091-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" abbinata alla PDL 0068-11.

Proposte di atto amministrativo

PAA 0014-10 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Piano socio-sanitario regionale 2010-2012 - La salute: diritti e responsabilità per i cittadini delle Marche" (vedi parere n.18-11 su nuova relazione)
PAA 0014-10 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Piano socio-sanitario regionale 2010-2012 - 'La salute: diritti e responsabilità per i cittadini delle Marche'" nuova titolazione "Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 - 'Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo"
PAA 0020-10 ad iniziativa della Giunta regionale "Programma di Promozione Turistica - Anno 2011"
PAA 0024-11 ad iniziativa della Giunta regionale "L.R. 4/2010, articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali - Anni 2011/2013"
PAA 0029-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l'anno accademico 2011/2012 - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 articolo 4"
PAA 0030-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Modifica deliberazione 15 luglio 2008, n. 97 : 'Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura - Legge regionale 13 maggio 2004 n.11 art. 4' rettifica delle coordinate delle zone AN1 e SB3"

PAA 0031-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Art. 138 - D.lgs. 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2012/2013"

PAA 0032-11 ad iniziativa della Giunta regionale "Approvazione del programma triennale regionale In.F.E.A. (PTR_INFEA Marche) 2011/2013. Parziale modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 21/02/2006" - nuovo titolo "Programma triennale regionale di Informazione Formazione Educazione Ambientale (PTR_INFEA Marche) 2011/2013"

PAA 0034-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005"

Proposte di deliberazioni della Giunta regionale

DGR 1061-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 44/94, art. 5 - Predeterminazione di criteri e modalità da seguire nell'attribuzione del contributo da destinare alle Province marchigiane per la redazione dei Piani faunistici venatori provinciali 2010-2015 - LR n. 7/1995, art. 3""
DGR 1062-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto dei contributi agli enti locali che si fanno carico degli oneri relativi al personale delle Comunità montane soppresse""
DGR 1164-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 22.12.2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010); DGR n. 12/2011 - Criteri e modalità di impiego del 5 per cento del POR FSE 2007/2013 di cui all'art. 16, co. 2, Legge finanziaria 2010""
DGR 1175-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge regionale n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi anno 2011 - Criteri e modalità di ripartizione del fondo per contributi alle famiglie""
DGR 1176-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e bassa valle dell'Esino - AERCA -

Attuazione piano di risanamento, indirizzi per l'utilizzo dei fondi disponibili nell'annualità 2011""

DGR 1303-11 " Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Indirizzi programmatici per l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 per progetti ed eventi a sostegno delle attività inerenti alla raccolta differenziata, coerenti con i macrobiettivi della Strategia Regionale d'Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 44/2007 e con gli indirizzi in materia ambientale del Programma di Governo della IX legislatura 2010 - euro 198.226,15 cap. 42201801 e 42201832"

DGR 1326-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge regionale n. 20/2010, art . 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi anno 2011 Modifica DGR n. 1295 del 26 .9.2011 "Criteri e modalità di ripartizione del fondo per contributi alle famiglie""

DGR 1401-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione dell'Accordo di programma del 28.12.2010 tra la Regione Marche-Dipartimento per la salute e per i servizi sociali ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. Immigrazione-, per il finanziamento di un programma per la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana tra cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia". Criteri di riparto delle risorse"

DGR 1625-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle

autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente:
'Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di
riparto del Fondo per le non autosufficienze''

DGR 0163-11 Richiesta di parere al Consiglio delle
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: "Attuazione Piano regionale per la gestione dei
rifiuti approvato con delibera amministrativa del Consiglio
regionale n. 284/99 - Atto di indirizzo per l'utilizzo dei fondi
regionali/statali di cui ai capitoli nn. 42307106 - 42307107 -
42307108 - 42307109 - 42307110 e 42307803 del bilancio
2011".

DGR 0164-11 Richiesta di parere al Consiglio delle
autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente:
"L. 104/92 - L. 162/98 - LR 18/96 - Assistenza domiciliare
indiretta al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi"

DGR 1805-10 "Richiesta di parere alla commissione
assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie
locali sullo schema di deliberazione concernente: "Disciplina
della somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo
III della LR 27/09 (Testo unico in materia di commercio)""
PARERE N.30-10

DGR 1806-10 "Richiesta di parere alla commissione
assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie
locali sullo schema di deliberazione concernente: "Disciplina
del commercio su aree pubbliche in attuazione del titolo II
capo II della LR 27/09 (Testo unico in materia di
commercio)""

DGR 0237-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 284/99 - Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui ai capitoli n. 42302209 e n. 42308901 del bilancio 2011""
DGR 0238-11 "L.R. n. 4/2007: "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali" - Approvazione schema di deliberazione della Giunta regionale di richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali ed avente per oggetto: "Criteri ed indirizzi per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la difesa della costa per l'anno 2011""
DGR 0239-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge n. 62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001 - Indirizzi ai Comuni per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione e l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2010/2011""
DGR 0240-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L. n. 448/1998 art. 27 - D.P.C.M. n. 320/1999 - D.P.C.M. n. 226/2000 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012""
DGR 0241-11 " Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione D.A. n.132/2004 - Modifiche linee di indirizzo

sui "Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie" - Prosecuzione progetti triennali - Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti - Anno 2011""

DGR 0437-11 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri e modalità di riparto dei contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 21 LR 18/08""

DGR 0494-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali (CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente: "Linee guida per le amministrazioni provinciali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro""

DGR 0620-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Revisione del documento "POR FSE Obiettivo 2 2007-13: Documento attuativo e linee guida per le attività di formazione professionale""

DGR 0645-11 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di modifica degli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 2/2009 concernente: "Attuazione della LR n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona""

DGR 0753-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Assegnazione alle Amministrazioni provinciali delle risorse di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- DG - Politiche per l'orientamento e la formazione n. 376/2010 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato" - Importo euro 4.650.633,00 cap. 32001105 (E/20111005)"

DGR 0835-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Linee guida per la definizione delle modalità d'applicazione dell'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della L. n. 68/1999 e dell'art. 39 del D. Lgs n. 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella Conferenza unificata del 16.11.2006 ed approvazione schema di convenzione di programma con le Pubbliche Amministrazioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili""

DGR 0876-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "LR 20/2010 - Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2011 - cap. 42604404 - Importo euro 1.400.000,00.""

DGR 0913-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge regionale n. 2/2010 - Approvazione del

provvedimento di attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM)""

DGR 0980-11 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente: "Fondo nazionale per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità - Determinazione criteri per ripartizione della somma di euro 73.389,86""

Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4
“Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”

CAPO I
Costituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1

(Composizione)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

- a) dai Presidenti delle Province;
- b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) da tre Presidenti di Comunità montana in rappresentanza delle Comunità montane.

2. Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi. In ogni caso nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 25 per cento.

3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

(Elezioni dei rappresentanti dei Comuni)

1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti di Comunità montane dell'ambito provinciale.

2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.

3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con

popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. All'elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.

5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.

6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.

Art. 3

(Elezione dei rappresentanti delle Comunità montane)

1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
2. L'elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.
3. L'Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Comunità montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge.

Art. 4

(Deleghe)

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio

medesimo:

- a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Presidenti dei rispettivi consigli provinciali;
- b) nel caso dei Sindaci, i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti;
- c) nel caso dei Presidenti di Comunità montana, i Presidenti dei rispettivi consigli comunitari, ove presenti.

Art. 5

(Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni predette.
2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6

(Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta

elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.

2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.

3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.

4. L'elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.

5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.

6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.

7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di

elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 7

*(Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.
Adozione dei pareri)*

1. Le competenze, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.

2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l'equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell'organizzazione e nel funzionamento dell'organismo medesimo.

3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e

funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali concernenti i pareri di competenza, sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 4, il Consiglio delle autonomie locali trasmette all'organo competente all'approvazione dell'atto un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta.

Art. 8

(Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione. A tal fine le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla

ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell'organismo.

3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 9

(Decadenza)

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana e di Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.

3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.

4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Comunità montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali.

5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano

comunque in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 10

(Interventi nelle sedute)

1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.

Art. 11

(Funzioni)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale l'iniziativa delle leggi regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
 - b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
 - c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e

settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

- a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
- b) regolamenti di interesse degli enti locali;
- c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
- d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.

6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti

statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

Art. 12

(Procedimento)

1. Le proposte di cui all'articolo 11, comma 2, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:
- a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente;
 - b) le modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11;
 - c) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale;
 - d) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.
6. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d'urgenza, dal Presidente della Giunta.
8. Copia degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

(Struttura)

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 14

(Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali)

1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.

2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono

ripartiti tra gli ambiti provinciali e all'interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Comunità montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al comma 1 del presente articolo, per procedere all'elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali.

Art. 15

(Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali)

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5:
a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consiglio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non

accoglimento;

b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli atti previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difforni dal parere del Consiglio delle autonomie locali, sono approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale dell'atto medesimo;

d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall'organismo medesimo.

Art. 16

(Modifiche e abrogazioni)

1.
2.

3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1992 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.

5. Sino alla revisione della l.r. 46/1992 il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3 della legge stessa è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Comunità montana del rispettivo ambito provinciale, membri del Consiglio delle autonomie locali.

ALLEGATO TABELLA A

Tabella A

Ripartizione dei 17 seggi spettanti ai Comuni in sede di prima applicazione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1:

PROVINCIA	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI	TOTALE SEGGI PROVINCIA
Ascoli Piceno	1	1	2
Fermo	1	1	2
Macerata	2	2	4
Ancona	3	2	5
Pesaro	2	2	4

***Regolamento interno del
Consiglio delle Autonomie Locali***

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sede

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, può riunirsi fuori della propria sede.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) legge: la legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
 - b) tipologia di ente locale : le Province, i Comuni, le Comunità montane;
 - c) categorie di Comuni: Comuni capoluogo, Comuni

- con popolazione superiore a 5000 abitanti, Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- d) Consiglio: il Consiglio delle autonomie locali;
 - e) Ufficio di Presidenza: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali;
 - f) Presidente: il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - g) Vicepresidenti: i Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali;
 - h) Consiglieri segretari: i Consiglieri segretari del Consiglio delle autonomie locali.

CAPO II

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza e primi adempimenti

Art. 3

Seduta di insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata ai sensi dell'articolo 5 della legge ed è provvisoriamente presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio procede all'elezione, con distinte votazioni a scrutinio segreto, dell'Ufficio di Presidenza composto:
 - a) dal Presidente;

- b) da due Vicepresidenti;
 - c) da due Consiglieri segretari.
3. Per la validità di ciascuna elezione è richiesto che le schede deposte nell'urna non siano inferiori alla metà più uno dei componenti assegnati al Consiglio.
 4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza dei diversi enti locali, dei territori regionali e l'equilibrata presenza di donne e uomini.
 5. In particolare un componente dell'Ufficio di Presidenza deve essere rappresentante dei Comuni capoluogo, uno dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, uno dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, uno delle Province ed uno delle Comunità montane; il Presidente ed i Vicepresidenti devono rappresentare le tre tipologie di ente locale.
 6. Prima delle elezioni dell'Ufficio di Presidenza ciascun componente del CAL può avanzare candidature.

Art. 4

Modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio come primo atto elegge il Presidente.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.

3. L'elezione dei rimanenti componenti dell'Ufficio di Presidenza ha luogo con distinte votazioni.
4. Risultano eletti Vicepresidenti i soggetti appartenenti ad una tipologia di ente locale diversa da quella rappresentata nelle elezioni effettuate in precedenza, che ricevono il maggior numero dei voti.
5. Risultano eletti Segretari, i soggetti appartenenti ad una categoria di Comuni diversa da quella rappresentata nelle precedenti elezioni, che ricevono il maggior numero di voti.
6. Se due o più candidati appartenenti a tipologie di ente locale o a categorie di Comuni diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni, ricevono un ugual numero di voti, è eletto Vicepresidente o Segretario il più giovane di età.

Art. 5

Rinnovo dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio è convocato per procedere alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari.
3. Le elezioni si svolgono secondo i criteri e le modalità stabilite agli articoli 3 e 4.
4. In occasione del rinnovo della carica di Presidente, è

assicurato l'avvicendamento nella funzione mediante l'elezione di un rappresentante di una tipologia di ente locale diversa da quella del precedente mandato, assicurando in tal modo l'avvicendamento delle tre tipologie di ente locale anche nella carica di Vicepresidente.

Art. 6

Sostituzioni

1. In caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio è convocato per procedere alla sua sostituzione. I Consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. La sostituzione è effettuata assicurando comunque il rispetto dei criteri e delle modalità indicati al comma 5 dell'articolo 3 e all'articolo 4.

CAPO III

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei suoi membri

Art. 7

Attribuzioni del Presidente

1. Presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi lavori. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, fissandone l'ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio regionale, le Commissioni dello stesso Consiglio e il Presidente della Giunta regionale; dispone la trasmissione dei pareri, delle osservazioni e degli altri atti del Consiglio. Indirizza, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, l'attività del personale addetto. Designa uno o più relatori per le questioni e i pareri assegnati al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

Art. 8

Attribuzioni dei Vicepresidenti

1. Ciascun Vicepresidente sostituisce, in base a specifica delega ricevuta, il Presidente in caso di assenza o impedimento. In assenza di delega la sostituzione è effettuata dal Vicepresidente più anziano di età.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

Art. 9

Attribuzioni dei Consiglieri segretari

1. I Consiglieri segretari sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza; redigono i processi verbali delle sedute segrete; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine, fanno le chiamate, tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, concorrono al buon andamento dei lavori.

Art. 10

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza propone il calendario trimestrale di attività da sottoporre al Consiglio e organizza l'attività del Consiglio medesimo. Esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente; esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e propone al Consiglio modifiche al medesimo. Collabora con il Presidente per indirizzare l'attività del personale addetto.
2. L'Ufficio di Presidenza in particolare:
 - a) propone al Consiglio le osservazioni su atti di

- competenza del Consiglio regionale e della Giunta, diversi da quelli per cui è richiesto un parere obbligatorio;
- b) approva, entro il mese di settembre di ogni anno, la proposta di rapporto annuale sull'attività svolta da Consiglio e sugli effetti delle politiche di interesse degli enti locali da sottoporre al Consiglio;
 - c) segnala al Consiglio eventuali violazioni dell'autonomia locale da parte di leggi o provvedimenti statali ai fini dell'impugnazione in via principale degli stessi innanzi alla Corte Costituzionale;
 - d) approva gli atti delegati ai sensi dell'articolo 26;
 - e) richiede l'assegnazione dei pareri ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge;
 - f) presenta al Consiglio, con cadenza trimestrale, un rapporto sull'esito dei pareri espressi dal Consiglio medesimo, previa acquisizione dei dati presso i competenti organi regionali;
 - g) esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

CAPO IV

Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza

Art. 11

Sedute dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato almeno cinque giorni prima da quello previsto per la seduta. La convocazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica di ciascun componente.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.
4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
5. L'Ufficio di Presidenza può prevedere modalità di riunione e di assunzione di particolari decisioni on line, al fine di agevolare lo svolgimento delle sedute.

Art. 12

Processo verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza

1. Delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto processo verbale sintetico che dà conto dei presenti, dei temi trattati e delle eventuali decisioni assunte.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.

3. I processi verbali sono trasmessi ai componenti del Consiglio e sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza in una seduta successiva. I processi verbali sono archiviati in apposita raccolta.

CAPO V

Funzionamento del Consiglio

Art. 13

Programmazione delle sedute e convocazione straordinaria

1. Il Consiglio determina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la giornata ordinaria di riunione del Consiglio e il calendario trimestrale di attività. Il calendario è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali e alle Conferenze provinciali delle autonomie, all'ANCI, all'UPI, all'UNCCEM, alla Lega delle Autonomie locali.
2. Il Presidente può comunque procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio ogni volta che ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione straordinaria del Consiglio può essere richiesta anche da un quinto dei Consiglieri o da tutti i Consiglieri appartenenti ad una tipologia di ente locale,

con l'indicazione dell'argomento da trattare. In tale caso il Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 14

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con apposita nota contenente l'ordine del giorno. La convocazione è trasmessa a tutti i Consiglieri mediante posta elettronica.
2. Salvo i casi di urgenza, l'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13.

Art. 15

Partecipazione alle sedute e pubblicità

1. Alle sedute del Consiglio possono assistere i Consiglieri regionali, il Presidente del Consiglio regionale e gli Assessori regionali.
2. Il Consiglio può richiedere la partecipazione di Dirigenti regionali o degli Enti locali alle proprie sedute. La richiesta è comunicata, per i dirigenti della Giunta

regionale, al Presidente della Giunta; per i Dirigenti del Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio; per i Dirigenti degli Enti locali, al Sindaco o rispettivamente al Presidente della Provincia o della Comunità montana.

3. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone che implicino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti delle medesime, oppure se lo richiede il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri.
4. Il calendario trimestrale, le convocazioni del Consiglio e il testo delle deliberazioni assunte sono pubblicati in apposito spazio del sito web del Consiglio regionale.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche .

Art. 16

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. Di ogni seduta del Consiglio si redige il processo verbale che contiene gli atti esaminati e le deliberazioni assunte; esso indica, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito ad argomenti trattati.
3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai Consiglieri segretari e non dà conto della discussione effettuata.

4. Il processo verbale è approvato all'inizio della seduta successiva. I processi verbali sono conservati in apposita raccolta. I processi verbali sono pubblici ad eccezione di quelli riguardanti le sedute segrete.
5. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dai Consiglieri segretari.

Art. 17

Validità delle sedute

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. I Consiglieri presenti, che non partecipano alla votazione, sono computati nel numero legale.
3. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, se al momento della votazione lo richiedano almeno 3 Consiglieri, il Presidente dispone la verifica del numero legale. I richiedenti sono sempre considerati presenti.
4. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello che viene effettuato da un Consigliere Segretario. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla.

Art. 18

Modalità della votazione

1. Il voto si esprime di norma per alzata di mano. Nei casi previsti dal presente regolamento il voto si esprime per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio appartenenti ad una tipologia di ente locale.
3. Le votazioni possono essere effettuate per appello nominale su richiesta del Presidente o di almeno tre Consiglieri. Il Consigliere Segretario delegato provvede all'appello che viene effettuato distintamente per i rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

Art. 19

Riunioni on-line

1. Previa acquisizione dei necessari strumenti telematici ed informatici, il Consiglio individua le modalità di riunione e di assunzione delle decisioni on-line.
2. Gli strumenti informatici indicati al comma 1 sono di preferenza software non onerosi dei quali è disponibile il

programma sorgente o, a parità di costi, software che operano in ambiente open source.

3. Gli strumenti telematici ed informatici indicati al comma 1 sono in ogni caso conformi alle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale.

CAPO VI

Attività del Consiglio

Art. 20

Pareri

1. I pareri sugli atti del Consiglio regionale e della Giunta sono deliberati dal Consiglio nel termine stabilito e sono inviati rispettivamente alle Commissioni consiliari competenti e al Presidente della Giunta.
2. Ai fini dell'espressione dei pareri il Presidente designa uno o più Consiglieri relatori, disponendo l'immediato inoltro a ciascun Consigliere via e-mail degli atti per cui si richiede il parere, con l'indicazione del relatore o dei relatori.
3. Il nominativo del relatore o dei relatori viene comunicato al Presidente della Commissione consiliare competente o, per gli atti della Giunta, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il relatore effettua l'istruttoria sull'atto, assume le necessarie informazioni sia presso la Regione che presso gli Enti locali interessati, tiene i rapporti con le Commissioni consiliari competenti e con la Giunta, partecipa, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno del Consiglio regionale, alle sedute della Commissione consiliare competente, illustra le questioni al Consiglio e formula la proposta di parere da sottoporre alla sua approvazione.
5. Nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza e in particolare quando è stata disposta l'abbreviazione dei termini ai sensi dei commi 3 e 7 dell'articolo 12 della legge, il Presidente, sentiti i membri dell'Ufficio di Presidenza ed il relatore, comunica a tutti i componenti del Consiglio, anche on line o mediante fax, una proposta di parere. Il parere si intende approvato dal Consiglio se, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non pervengono pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e non vi sia l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale.
6. Il Presidente nell'ipotesi di cui al comma 5 può altresì stabilire termini, di durata non inferiore alle 24 ore, per l'invio di eventuali proposte di emendamento. Queste ultime sono esaminate dal Presidente che, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e il relatore, formula il testo finale da sottoporre all'approvazione dei componenti del Consiglio con le modalità indicate al

comma 5.

Art. 21

Osservazioni e segnalazioni

1. Le osservazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge, sono proposte dall'Ufficio di Presidenza e deliberate dal Consiglio.
2. Le segnalazioni previste al comma 7 dell'articolo 11 della legge sono proposte in forma scritta e contengono le ragioni giuridiche della lesione delle competenze degli Enti locali da parte di leggi e provvedimenti statali. La proposta di segnalazione può essere presentata da ciascun Consigliere o dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 22

Proposte di legge

1. Le proposte di legge sono redatte per articoli e contengono i documenti e le relazioni previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Le proposte di legge possono essere presentate da

ciascun Consigliere o dall'Ufficio di Presidenza. Esse sono poste all'ordine del giorno del Consiglio previa verifica da parte del Presidente dei requisiti formali per la loro presentazione.

3. Per l'approvazione delle proposte di legge si osservano in via generale le norme del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 23

Forma dei pareri e delle osservazioni

1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.
2. I pareri sono espressi con una delle seguenti formule:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere contrario;
 - c) parere favorevole con osservazioni;
 - d) parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.
3. Il parere può contenere una premessa sull'attività istruttoria compiuta e sulle ragioni della decisione.
4. Il documento trasmesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge contiene le diverse posizioni emerse in seno alla seduta.

Art. 24

Richiesta di parere obbligatorio

1. L'Ufficio di Presidenza, qualora ritenga che una proposta di atto non trasmessa al Consiglio per il parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale che decide al riguardo. Di detta richiesta l'Ufficio di Presidenza dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
2. Analogamente si procede quando l'Ufficio di Presidenza ritenga di dover richiedere l'assegnazione di un parere facoltativo ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge, per un atto di interesse per gli enti locali

Art. 25

Richiesta di proroga dei termini e nulla osta all'ulteriore corso degli atti

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può richiedere al Presidente del Consiglio regionale o alla Giunta regionale, per motivate ragioni, la proroga del termine per l'espressione dei pareri obbligatori e facoltativi.
2. Il Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza, in caso di impossibilità di riunire il Consiglio in tempo utile per

l'espressione di un parere, può comunicarlo agli organi regionali competenti.

3. Il Consiglio può autorizzare il Presidente a comunicare agli organi regionali competenti la carenza di interesse all'espressione del parere, ancor prima della scadenza del termine per l'espressione del parere stesso.

Art. 26

Deleghe

1. Il Consiglio può delegare proprie funzioni all'Ufficio di Presidenza con decisione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali. La decisione può essere assunta anche ai sensi dell'articolo 19.

Art. 27

Valutazione delle politiche e rapporto annuale

1. Il Consiglio partecipa secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale alla valutazione delle politiche e delle leggi regionali.
2. Il Consiglio presenta al Consiglio regionale il rapporto annuale sull'attività svolta e sugli effetti delle politiche regionali di interesse degli enti locali entro il mese di

Ottobre di ciascun anno .

Art. 28

Raccordi con gli Enti locali

1. Il Consiglio si confronta con gli Enti locali per le questioni più significative, anche tramite riunioni congiunte con le Conferenze provinciali delle autonomie.
2. Il Consiglio promuove, altresì, il coordinamento della propria attività con quella delle Conferenze provinciali delle autonomie, anche al fine di favorire gli opportuni raccordi sulle questioni in esame.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 29

Strutture e mezzi

1. Il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono per il proprio funzionamento di una segreteria dotata di mezzi e personale messo a disposizione dal Consiglio

regionale.

2. Il Consiglio può avvalersi altresì di personale messo a disposizione dagli Enti locali, senza onere a carico della Regione nonché, previa intesa con la Giunta regionale, di altro personale a supporto del Comitato d'intesa di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 20 o di altri organismi regionali di raccordo con gli enti locali.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.